



REGOLAMENTO COMMISSIONI

Il presente regolamento approvato, ai sensi dell'art. 7 quarto comma dello Statuto, dall'Assemblea dei Soci riunita in Albenga in data 13/04/19, regola il funzionamento delle Commissioni / gruppi di lavoro nazionali ed è composto da numero 9 articoli.

Art. 1) Le Commissioni Nazionali (C.N.) sono istituite e nominate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, qualora si ritenga necessario creare gruppi di lavoro per approfondire particolari tematiche; hanno funzione istruttoria e operativa; approfondiscono i temi di loro competenza e formulano proposte che vengono trasmesse al Consiglio Direttivo.

Art. 2) Le Commissioni hanno durata quadriennale e sono dirette da un coordinatore. A ogni scadenza l'Assemblea dei Soci decide se rinnovare o meno ciascuna commissione per il quadriennio successivo e nel caso provvede a rinnovare le nomine.

Art. 3) Fanno parte delle commissioni i soci che, a seguito di autocandidatura, sono stati ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo e nominati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo indica tra i componenti di ciascuna commissione il coordinatore, che viene nominato dall'Assemblea. Non sono previste elezioni dirette tra i componenti delle C.N.

Art. 4) Componenti e coordinatore possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi

Art. 5) Ciascuna commissione non può avere un numero di componenti inferiore a tre, compreso il coordinatore. Se ciò dovesse accadere la commissione viene dichiarata decaduta dal direttivo sino alla successiva Assemblea dei Soci. Non è previsto un numero massimo di componenti, che può essere stabilito, in base alle esigenze di competenza e funzionalità della Commissione stessa, dal Direttivo.

Art. 6) Le Commissioni possono espletare azioni operative urgenti, sentito il Direttivo. Le iniziative di carattere ufficiale e strutturale restano in carico al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.

Art. 7) Le commissioni non possono emettere note né comunicati ufficiali se non su esplicita delega del Direttivo. Possono proporre documenti, iniziative e ogni altra attività nell'ambito delle proprie competenze, da sottoporre all'approvazione del Direttivo e, ove necessario, dell'Assemblea dei Soci.

Art. 8) I coordinatori, o altri commissari delegati, informano periodicamente i Soci sull'operato delle rispettive commissioni, mediante note da pubblicare sul sito web della SHI.

Art. 9) Il presente regolamento annulla ogni altro precedente regolamento ed entra immediatamente in vigore dal momento della sua approvazione.

Societas Herpetologica Italica
www.unipv.it/webshi